



COMUNE DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 22 MAGGIO 2020

DELIBERA N.265

O G G E T T O

STATO DI EMERGENZA DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 31.1.2020: INDIRIZZI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO FINO AL 31.10.2020, IN ESECUZIONE DELLE PREVISIONI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL DL 34/2020. AGGIORNAMENTO DELLA DG 242/2020

L'ANNO DUEMILAVENTI IL GIORNO VENTIDUE DEL MESE DI MAGGIO, , ALLE ORE 14:10 CON CONTINUAZIONE

SONO PRESENTI:

P R E S I D E N T E

DECARO Ing. ANTONIO - SINDACO

A S S E S S O R I

N	COGNOME E NOME	PRES
1	DI SCIASCIO Eugenio	SI
2	BOTTALICO Dott.ssa Francesca	SI
3	D'ADAMO Dott. Alessandro	SI
4	GALASSO Ing. Giuseppe	SI

N	COGNOME E NOME	PRES
5	LACOPPOLA Avv. Vito	SI
6	PALONE Dott.ssa Carla	SI
7	PETRUZZELLI Dott. Pietro	NO
8	PIERUCCI Dott.ssa Ines	SI
9	ROMANO Avv. Paola	SI

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE Dott. DONATO SUSCA

Il Sindaco, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Direzione Generale e dalla Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata,

RIFERISCE:

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, per via della diffusione dell'epidemia COVID-19.

Con successivo decreto legge 23.2.2020 n. 6 (convertito con legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13) sono state individuate, agli articoli 1 e 2, le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Con l'articolo 3 dello stesso decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri è stato individuato quale Organo deputato all'adozione delle specifiche misure.

L'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale hanno indotto la Presidenza del Consiglio dei ministri ad assumere misure particolarmente stringenti per contenere il contagio, con inevitabili effetti sull'economia e sugli stili di vita della popolazione.

Più precisamente, dapprima con il DPCM del 8.3.2020, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha individuato, all'art. 2, specifiche misure di contenimento valide su tutto il territorio nazionale (oltre che misure particolarmente stringenti per contenere il contagio in determinate zone del territorio nazionale, individuate all'art. 1) inerenti anche le modalità per lo svolgimento delle attività di ristorazione, imponendo il rispetto di una distanza di sicurezza minima interpersonale.

Successivamente con l'art. 1 del DPCM del 9.3.2020, le misure particolarmente stringenti di cui all'art. 1 del DPCM 8.3.2020 sono state estese all'intero territorio nazionale e ne è stata disposta l'efficacia fino al 3.4.2020.

Con l'art. 1 comma 1 p.to 2 del DPCM del 11.3.2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sempre allo scopo di contenere il diffondersi del virus, ha disposto la sospensione dei servizi di ristorazione fino alla data del 25.3.2020. Le disposizioni del DPCM 11.3.2020 sono state prorogate fino al 3.4.2020 con l'art. 2 del DPCM 22.3.2020.

Con l'art. 1 del DL 25.3.2020, n. 19 recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» lo Stato ha individuato misure azionabili per arginare la diffusione dell'epidemia e, al punto v, comma 2, art. 1, espressamente, la «[...] *limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti; [...]*» .

Con l'art. 1 del DPCM 1.4.2020 l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8,9, 11 e 22 marzo 2020 è stata prorogata fino al 13.4.2020, mentre, con l'art. 1 comma 1 p.to sub aa) del DPCM 10.4.2020, è stata confermata la sospensione delle attività di ristorazione ed è stata disposta l'efficacia del provvedimento dal 14.4.2020, fino al 3.5.2020.

Ancora, con l'art. 1 comma 1 p.to sub aa) del DPCM 26.4.2020, la sospensione delle attività di ristorazione è stata confermata fino a tutto il 17.5.2020.

Con il comma 1 dell'art. 1 del DL 16.5.2020, n. 33 recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» sono state rimosse tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del DL 25.3.2020, n. 19 ed al successivo comma 14 del medesimo art. 1 sono state identificate modalità di svolgimento delle attività economiche e produttive a livello regionale.

Infine, con l'art. 1 del DPCM 17.5.2020 al p.to ee) è stata espressamente consentita l'esecuzione delle attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) «[...] *a condizione che le regioni e le province autonome abbiano accertato la compatibilità dello svolgimento delle*

suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino protocolli o linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi [...]». Conseguentemente la Regione Puglia, con ordinanza n. 237 del 17.5.2020 all'art. 1 ha stabilito: «A decorrere dal 18 maggio 2020, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali, allegato 1, sono consentite le seguenti attività: - commercio al dettaglio in sede fissa, le attività mercatali per tutti i settori merceologici alimentari, non alimentari e misti, agenzie di servizi; - servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande; - servizi alla persona, servizi di bellezza, saloni di acconciatura, attività di tatuaggio e piercing nonché attività dei centri per il benessere fisico ad esclusione delle attività di sauna, bagno turco, bagno di vapore e vasca idromassaggio; - attività ricettive alberghiere; - strutture ricettive all'aria aperta; - campeggi e zoo.» allegandovi, sub 1, le corrispondenti «linee guida» e dando così piena operatività alle disposizioni del DPCM 17.5.2020.

Peraltro, fra le diverse iniziative a sostegno degli operatori economici, lo Stato ha – fin da subito – introdotto misure per la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi, di altri adempimenti e ha promosso interventi nei termini di incentivi fiscali, economici e di altra natura.

Sta di fatto che le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno comportato la sospensione delle attività produttive in generale e quindi anche di quelle correlate all'esercizio di attività commerciale su suolo pubblico, nella specie di quelle ricettive e di ristorazione. L'interruzione delle attività si è formalmente avviata il 11.3.2020 e si è conclusa il 17.5.2020.

D'altro canto la ripresa delle stesse attività commerciali può avvenire, secondo un regime di graduale riavvicinamento alla ordinarietà, soltanto previa utilizzazione di misure di contenimento che corrispondono all'imposizione, fra gli altri, di obblighi in materia di distanza di sicurezza minima interpersonale.

Questa circostanza induce un ulteriore elemento di criticità per il riavvio delle attività produttive e richiede la promozione di misure compensative per incoraggiare le iniziative economiche nel rispetto delle indicazioni poste a tutela della salute pubblica. La ripartenza, peraltro, avverrà in vigenza dello stato di emergenza relativo al rischio sanitario, in scadenza il 31.7.2020, salvo proroghe.

La necessità di favorire il ritorno alle condizioni pre-crisi sostenendo il tessuto socioeconomico e garantendo il rispetto delle misure sul contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica rende dunque utile, anche in ambito locale, introdurre misure premiali ed incentivanti delle attività produttive, non ultimo, per recuperare «la Città» alle proprie imprescindibili prerogative sociali e di relazione tra i cittadini.

D'altro canto anche lo Stato, con il successivo DL 34 del 19.5.2020, è intervenuto sul tema proprio con riferimento al settore dell'occupazione di spazio pubblico, definendo misure di semplificazione sulle modalità di autorizzazione per gli spazi all'esterno delle sedi di attività di ristorazione. Con il comma 2 dell'art. 181 ha, infatti, disposto: «A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.».

Il Consiglio dei Ministri, inoltre, con il comma 3 dell'art. 181 del DL 34/2020, sempre con finalità acceleratorie e semplificatorie, ha introdotto – fra le altre – una specifica misura superando, in questo periodo, in una logica di agevolazione procedimentale connessa alla contingenza, la fase dell'ottenimento del previo parere della Soprintendenza per le installazioni nelle aree assoggettate a tutela.

Queste misure devono garantire celerità nei processi autorizzativi e flessibilità nell'azione per gli operatori economici coinvolti sul territorio che devono veder consentito, ove compatibile con le condizioni territoriali, l'ampliamento delle possibilità di occupazione di suolo pubblico per svolgere l'attività nel rispetto delle prescrizioni di natura sanitaria ma minimizzandone gli effetti sulla capacità produttiva.

In merito all'estensione delle aree pubbliche occupate con finalità «ricettive», il Regolamento sull'occupazione di suolo pubblico, all'art. 34 (Norme generali per l'occupazione) individua le condizioni di occupazione stabilendone, fra le altre cose, l'ammissibilità qualora «[...] non costituisca pregiudizio per la sicurezza della viabilità carrabile o barriera architettonica per quella pedonale e dove non costituisca impedimento al convogliamento e raccolta delle acque meteoriche.» e precisando, al comma 3, che «[...] L'area occupabile da parte dell'istante, salvo diverse previsioni contemplate nel presente regolamento, è esclusivamente quella antistante il locale in cui si esercita l'attività.».

Lo stesso comma 3 dell'art. 34 precisa anche che « [...] In via del tutto eccezionale detta area può essere collocata nelle immediate vicinanze salvo il diritto dei terzi e previo consenso scritto di questi. E' sempre vietato occupare le zone antistanti gli ingressi di abitazioni e/o uffici sino al limite massimo di 50 cm. dallo stipite dei medesimi ingressi. »

La condizione di stallo delle attività produttive in generale e di quelle correlate ai flussi turistici in particolare, richiede iniziative promozionali e di valorizzazione delle attività imprenditoriali stanziate sul territorio per minimizzare, il più possibile, gli effetti sull'economia delle misure di contenimento dell'epidemia, senza per questo retrocedere rispetto alla tutela del primario interesse della salute della popolazione.

Il riavvio delle differenti iniziative economiche in ambito locale, nel rispetto dei limiti di distanziamento sociale - condizione che riduce, a parità delle altre, la capacità produttiva degli operatori economici stanziati - rende dunque necessarie iniziative, straordinarie e temporanee, che supportino la ripresa.

Sotto questo specifico aspetto il già richiamato art. 1 del DL 33/2020, ai commi 14 e 15 ha testualmente statuito «14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o del comma 16. 15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.»

La criticità del tema è resa particolarmente evidente nel rapporto INAIL intitolato «Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione» di maggio 2020 che, nell'individuare gli spazi minimi di superficie per cliente, alla pag. 13 testualmente stabilisce «[...] L'attuale normativa sull'organizzazione dei locali addetti alla ristorazione non prevede norme specifiche sul distanziamento ma indicazioni molto flessibili, fino a uno spazio di superficie per cliente seduto pari a 1,20 metri quadrati [...] Le misure organizzative relative a gestione spazi e procedure come quelle di igiene individuale delle mani e degli ambienti sono quindi estremamente importanti. **Andrebbero, in primo luogo e soprattutto in una prima fase, favorite soprattutto soluzioni che privilegino l'uso di spazi all'aperto rispetto ai locali chiusi, anche attraverso soluzioni di sistema che favoriscano queste modalità. [...]** In ogni caso, va definito un limite massimo di capienza predeterminato, prevedendo uno spazio che di norma dovrebbe essere non inferiore a 4 metri quadrati per ciascun cliente [...]». Detto

documento, ancorché non vincolante, costituisce tuttavia elemento utile a chiarire la portata degli effetti sulle limitazioni all'esercizio delle attività produttive di settore.

Sul punto, peraltro, anche le vincolanti «*Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*» licenziate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (così come recepite dall'ordinanza regionale n. 237/2020) – nella parte inerente ogni esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie ecc. – pur mantenendo limitazioni e restrizioni alle modalità di esercizio delle attività produttive raccomandano «[...] *Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.*»

Dall'esame sistematico delle disposizioni richiamate emerge la volontà del legislatore di agevolare interventi regolativi dell'Amministrazione che, nel periodo di emergenza, è chiamata ad intervenire con provvedimenti che diano una risposta immediata alla domanda di spazio per attività di somministrazione. In particolare, l'art. 264 comma 2 DL 34/2020 e la correlata modifica al DPR 445/2000 art. 75 commi 1 ed 1 bis, razionalizzando un procedimento di verifica ex post sugli atti concessivi di benefici economici da rendersi sulla base di verifiche a campione, introduce un modello di accelerazione nella formazione degli atti ampliativi delle facoltà del privato che avviene senza particolari formalità e sulla base delle auto-certificazioni previste dalla Legge.

Con nota prot. n. 41/VSG/vd del 21.05.2020, ANCI ha dato linee di indirizzo sull'applicazione delle suddette norme del DL. n. 34/2020 ed in particolare ha chiarito, testualmente al punto 6, che « [...] *il combinato disposto dell'articolo 181 e dell'articolo 264 commi 1 e 2 [...] introduce uno speciale procedimento autorizzatorio che pur non snaturato nella sua natura giuridica di procedimento fondato sulla verifica del possesso dei requisiti necessari in capo ai soggetti richiedenti potenzialmente aventi diritto al beneficio, ammette che ciò possa configurarsi anche nel caso di una domanda fatta con autocertificazione ex articolo 46 e 47 del DPR 445. Il controllo e la verifica sul rispetto delle norme inderogabili in materia, potrà essere fatto anche a campione, in base alle norme sopra richiamate [...]*». La stessa circolare, al punto 7 precisa anche che « [...] *per quanto riguarda le deroghe e la semplificazione procedurale va osservato che con la norma de qua viene definito un genus di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico unico, peculiare e transitorio, i cui presupposti giuridici sono già individuati [...]*» e che « [...] *la competenza nell'attuazione della norma e di indicazione operativa agli Uffici sull'organizzazione della procedura semplificata già definita dalla stessa, possa essere della Giunta comunale, ex articolo 48 del TUEL, che ha appunto competenza in materia di organizzazione [...]*»

L'Amministrazione locale, già prima dell'intervento statale con l'ultimo DL 34/2020, era intervenuta in autonomia con la delibera n. 242 del 11.5.2020 regolando le occupazioni di suolo pubblico in ampliamento rispetto alle preesistenze e quindi rilasciando, su istanza, le corrispondenti autorizzazioni per un periodo di sessanta giorni. In ragione dell'intervenuta disciplina del DL 34/2020, tali titoli devono intendersi validi ed efficaci fino al 31.10.2020.

I contenuti della predetta delibera, inoltre, occorre vengano aggiornati, anche in esito alle intervenute modifiche di rango nazionale che hanno esteso al 31.10.2020 la validità dei titoli a rilasciarsi ed ampliato l'ambito oggettivo di applicazione della disciplina. Infatti, la novità nazionale consente oggi di riponderare le scelte già rese, sistematizzandole in una logica organica, in linea con le indicazioni dei «*Documenti tecnici*» sopra richiamati, individuando quei limiti minimi necessari a garantire la sicurezza e pubblica fruizione (in senso ampio) delle aree.

Si tratta di individuare un punto di equilibrio tra le istanze promozionali dell'attività produttiva e quelle di corretto insediamento delle attività in ambito urbano onde garantire il decoro, la visibilità e la godibilità degli spazi pubblici, la percezione dello spazio architettonico e/o paesaggistico, la pubblica fruizione e la sicurezza delle aree interessate. Resta inteso che, per le aree e spazi ulteriori da utilizzare a norma dell'art. 43 del Regolamento sull'occupazione di suolo pubblico, l'esercizio delle attività dovrà avvenire secondo modalità conformi alla disciplina igienico-sanitaria

indicate dalle Autorità competenti, in linea con le indicazioni della Direzione Generale prot. 322114 del 22.11.2019 (**allegato 2**).

Questo bilanciamento di interessi, tenuto conto del carattere eccezionale e temporaneo delle misure previste, finalizzato al rilancio delle attività locali per un limitato periodo di tempo, può essere garantito attraverso l'adozione di alcune prescrizioni tecniche sulle modalità di occupazione, basate sul sistema di «*regole tecniche*» già individuate nel Regolamento comunale e nella circolare della Ripartizione Urbanistica prot. 325119 del 26.11.2019 (**allegato 3**) che disciplina le modalità operative per l'occupazione degli spazi pubblici, in particolari circostanze.

D'altro canto la tipologia degli elementi di arredo urbano installabili, le indicazioni già fornite dall'Amministrazione con gli atti sopra richiamati e le disposizioni nazionali intervenute, consentono in questa circostanza di prescindere, in una logica acceleratoria e semplificatoria correlata all'emergenza nazionale, dall'espressione in merito da parte della Commissione istituita a norma dell'art. 35 del Regolamento comunale.

Per le ragioni precisate, l'attuazione dei meccanismi incentivanti sopra prospettata può avvenire senza particolari formalità, sempre che siano rispettate le specifiche «*linee applicative*» riportate in allegato al presente atto (**allegato 1**) e predisposte dalla Ripartizione Urbanistica.

Più precisamente, a garanzia dei concorrenti interessi pubblici, le «*linee applicative*» stabiliscono:

- Limiti dimensionali all'occupazione.
- Forme di regolamentazione in ipotesi di carenze di spazi adeguati;
- Caratteristiche tipologiche degli arredi autorizzabili;
- Obblighi in capo agli esercenti.

Tutto ciò premesso:

LA GIUNTA COMUNALE

Riunita in videoconferenza ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. n. 18/2020 e delle linee guida adottate con Decreto sindacale n. 24/2020;

ASCOLTATA la relazione del Sindaco sulla base dell'attività istruttoria condotta dagli Uffici e fatta propria;

VISTA la L. n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il DPR n. 445/2000 e s.m.i.;

VISTA il D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

VISTO il DPR n. 160/2010 e s.m.i.;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 176 del 16.02.2015;

VISTO il parere espresso dal Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi, come da scheda allegata;

RITENUTO di omettere parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio competente, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1 e dall'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 in ordine alla regolarità contabile della proposta di che trattasi, in quanto provvedimento improduttivo di effetti, anche indiretti, di carattere finanziario sul pubblico bilancio;

VISTA, altresì, la scheda di consulenza del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 2, del T.U.E.L., che forma parte integrante della presente;

ATTESA la competenza della Giunta comunale ad adottare il presente provvedimento, in base al combinato disposto dell'art. 48 comma 2 e dell'art. 107 del comma 1 del DLgs 267/2000;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6- bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del dirigente Responsabile che ha apposto il parere di regolarità tecnica ex art. 49 TUOEL, nonché dell'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. n. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

CON VOTI UNANIMI, espressi per alzata di mano e con le modalità di cui alle linee guida relative allo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in videoconferenza ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. n. 18/2020, approvate con Decreto Sindacale n. 24/2020;

D E L I B E R A

1. PRENDERE ATTO di tutto quanto esplicitato nelle premesse, qui ribadite integralmente nel loro contenuto ed in particolare che l'applicazione delle misure di distanziamento sociale, necessaria per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 costituisce elemento di criticità per la ripresa delle attività produttive e richiede l'introduzione di misure compensative volte ad incoraggiare le attività economiche, nel rispetto delle indicazioni poste a tutela della salute pubblica;

2. PRENDERE ATTO inoltre che lo stato di emergenza sul territorio nazionale, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, costituisce circostanza eccezionale e consente l'applicazione delle deroghe regolamentari e delle relative procedure semplificate di cui all'art. 181 DL 34/2020 come precisate nella sopra richiamata nota ANCI del 21.5.2020 (**allegato 6**);

3. APPROVARE, l'allegato tecnico inerente le «*linee applicative per l'installazione degli elementi di arredo urbano ai fini di occupazione di suolo pubblico per il periodo indicato all'art. 181 comma 2 DL 34/2020*» (**allegato 1**), lo «*schema di domanda*» (**allegato 4**) da formalizzare all'Amministrazione e lo «*schema di comunicazione elettronica per avvenuta accettazione da parte del Municipio competente* » per il riscontro dell'Amministrazione comunale (**allegato 5**);

4. DARE ATTO, che per via delle modalità di installazione, della temporaneità delle stesse, limitata al 31.10.2020, e dell'eccezionalità delle circostanze determinate dall'emergenza sanitaria, l'attuazione dei meccanismi incentivanti sopra indicati può avvenire senza particolari formalità sempre che siano rispettate le specifiche «*linee applicative*» di cui al precedente punto 3;

5. DARE ATTO, inoltre, che:

- in tutti i casi di formalizzazione di domanda, i procedimenti correlati hanno ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi riconducibili a quelle di cui all'art. 2, comma 1, DPR 160/2010 e non richiedono particolari formalità istruttoria anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 264 comma 2 DL 34/2020, che modifica le previsioni dell'art. 71 DPR n. 445/2000;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 181 comma 2 e dell'art. 264 comma 2 lett a), la domanda semplificata munita di autocertificazione (secondo il modello **allegato 4**) deve essere inoltrata dall'esercente al Municipio competente per territorio e per conoscenza alla Polizia Municipale;
- in riscontro a tale istanza, il Municipio, tempestivamente, emette comunicazione elettronica per avvenuta accettazione (secondo il modello - **allegato 5**) che costituisce «*titolo espresso*» **valido fino al 31.10.2020**, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 «*Nuovo Codice della Strada*»;
- il Municipio si riserva, in ossequio al disposto dell'art. 71, comma 1 DPR n. 445/2000, come modificato dal DL n. 34/2020, di effettuare idonei controlli, anche a campione, al fine di verificare la veridicità delle autodichiarazioni e la conformità dello stato dei luoghi ai termini della domanda con allegata planimetria, ferma la possibilità di applicare le sanzioni amministrative ex art. 75, comma 1 DPR n. 445/2000 e penali ed ex 76 DPR n. 445/2000, come modificati ed integrati dall'art. 264 DL n. 34/2020;
- resta ferma la possibilità per gli organi di vigilanza e controllo di prescrivere immediati adeguamenti e riduzioni delle aree occupate in ampliamento, ove questi ravvisino, anche sulla base delle verifiche rese a campione ai sensi dell'art. 71 comma 1 DPR 445/2000 come modificato dal DL 34/2020, situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici in sicurezza e, in caso di inottemperanza, per il Municipio competente, di revocare previo preavviso il titolo perfezionatosi, anche in ossequio alla previsioni di cui al successivo comma 1 bis dell'art. 75 del medesimo DPR 445/2000;
- resta inoltre fermo che l'esercizio delle attività deve avvenire secondo modalità conformi alla disciplina igienico-sanitaria stabilita dalle Autorità competenti, in linea con le indicazioni della Direzione Generale prot. 322114 del 22.11.2019 e previa acquisizione delle corrispondenti autorizzazioni sanitarie, se dovute;
- resta infine ferma la possibilità per gli esercenti che abbiano già presentato domanda di occupazione di suolo pubblico, allo stato non ancora esaminata, di ripresentare la medesima al Municipio competente adeguandone i contenuti alla disciplina intervenuta, così fruendo della procedura semplificata nei termini sopra precisati.

6. DARE ATTO, infine, che in seguito all'entrata in vigore del DL 34/2020 i cui contenuti, per quanto di interesse, sono recepiti dal presente atto, la delibera n. 242/2020 cessa di avere efficacia ad avvenuta pubblicazione dello stesso e che le autorizzazioni formatesi in esecuzione della DG 242/2020 si intendono valide ed efficaci fino al 31.10.2020;

7. PUBBLICARE ai sensi dell'art. 39 del DL n. 33/2013, il presente provvedimento e gli atti tecnici allo stesso allegati sul sito istituzionale del comune, nella Sezione «*Amministrazione trasparente*»;

8. DICHIARARE la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL D. Lgs. n. 267/2000.

Di seguito,

il Presidente propone l'immediata eseguibilità del provvedimento stante l'urgenza;

LA GIUNTA

Aderendo alla suddetta proposta;

Ad unanimità di voti, resi verificati e proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

Rendere immediatamente eseguibile la presente delibera ai sensi dell'art.134 co.4 del T.U.E.L. 18 Agosto 2000 n.267.



COMUNE DI BARI

Direzione Generale

**OGGETTO: Concessioni di occupazione di suolo pubblico – Delibera C.C. n. 51/11-
Procedimento per rilascio dei titoli. Direttive.**

Al Direttore della Ripartizione Corpo di Polizia Locale

Al Direttore della Ripartizione Sviluppo Economico

Al Direttore della Ripartizione Urbanistica ed
Edilizia Privata

Ai Direttori dei Municipi

E, p.c.

Al Sig. Sindaco

All'Assessore alla città produttiva e mare

Ai Presidenti dei Municipi

All'Avvocatura Civica - c.a. Avv. A. Farnelli

Loro Sedi

Con riferimento a quanto in oggetto, e con particolare riguardo alle richieste di concessione di occupazione di suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande che interessano il marciapiede "al di là" della sede viaria rispetto all'esercizio commerciale, si rappresenta quanto segue.

Come è noto, la questione delle occupazioni di suolo pubblico al di là della sede viaria rispetto all'esercizio commerciale ha assunto oggi particolare rilievo per la zona c.d. "Umbertina", relativamente alla quale è in corso un confronto fra l'Amministrazione Comunale ed i residenti su problematiche di vario profilo, derivanti dal rilevante numero di esercenti che occupano le aree esterne ai propri locali per svolgere attività di bar/ristorazione.

Tuttavia trattasi di tematica che riguarda – astrattamente – tutte le zone della città.

Il frequente aggiornamento normativo soprattutto in ambito regionale (ma anche nazionale, con la disciplina inerente la semplificazione amministrativa in materia di attività produttive) ha reso opportuna una verifica in ordine alla coerenza della corrente interpretazione della disciplina comunale, risalente al 2011, con le diverse disposizioni sovraordinate intervenute, a beneficio di uniformità e chiarezza dell'azione dell'Ente.

Orbene, relativamente alla fattispecie in parola, l'art. 43, comma 3, del vigente Regolamento Comunale delle occupazioni di suolo pubblico (delibera C.C. n. 51/2011) dispone che tale tipo di richiesta è ammissibile da parte dell'esercente che somministra alimenti e bevande "qualora il marciapiede antistante l'esercizio non consenta alcuna forma di occupazione". In tal caso "può essere autorizzata l'occupazione degli spazi pubblici che fronteggiano il locale o al di là della sede viaria su altra area pedonale prospiciente fatti salvi i



COMUNE DI BARI

Direzione Generale

diritti dei terzi'. La norma si conclude statuendo che *"in tale circostanza dovrà essere sempre acquisito il parere di competenza della ASL-SIAN e dello SPESAL"*.

Tutto ciò premesso, fermo restando l'ordinario schema procedimentale da attuare in caso di richiesta di occupazione di area pubblica antistante il locale, con riferimento alle istanze di occupazione di suolo pubblico "al di là" della sede viaria rispetto all'esercizio commerciale, si invitano gli uffici interessati a mettere in atto il seguente iter procedimentale:

- a seguito del deposito dell'istanza di occupazione presso il **Municipio competente** (o la **Ripartizione Sviluppo Economico**, nel caso di occupazione di area demaniale marittima), la **Polizia Locale** deve essere incaricata di compiere le verifiche istruttorie di competenza, giusto art. 35, comma 1, lett. A) Reg. cit., ossia l'esame del progetto di occupazione con esclusivo riferimento alle disposizioni del Codice della Strada ed alle norme regolamentari dell'Ente. Nel caso di specie la **Polizia Locale** dovrà verificare, alla luce dei suddetti parametri normativi, se il marciapiede antistante il locale sia suscettibile o meno di occupazione:
 - 1) in caso favorevole, l'istanza per l'occupazione al di là della sede viaria non potrà essere disaminata;
 - 2) in caso contrario, la Polizia Locale dovrà compiere un sopralluogo sull'area richiesta al di là della sede viaria, al fine di verificare che l'occupazione sia compatibile con le suddette norme.
- All'esito di tale fase istruttoria, il Municipio/la Ripartizione Sviluppo Economico, ricevuta la relazione/parere favorevole della Polizia Locale, potrà rilasciare - previa valutazione della Commissione Arredo Urbano *ex art. 35 del Regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico* - il provvedimento concessorio di occupazione.
- Stante la particolarità del caso ed al fine di garantire uniformità nelle valutazioni da parte della Commissione Arredo Urbano, la **Ripartizione Urbanistica** è interessata a fornire sintetiche linee guida (cui la Commissione dovrà attenersi nell'istruttoria) che contemperino, su base tecnica, le necessità di tutela degli immobili di interesse culturale e ambientale (ove presenti), l'uso pedonale delle aree e l'esercizio dell'attività economica nonché l'interesse della collettività a fruire di un servizio adeguato, nel rispetto delle previsioni allo scopo individuate dall'art. 34 del Regolamento.
- il Municipio/la Ripartizione Sviluppo Economico rilasceranno il provvedimento concessorio di occupazione *"fatta salva la necessità di acquisire, da parte del richiedente, gli ulteriori titoli abilitativi di carattere igienico-sanitario ed ogni altra autorizzazione, comunque denominata, necessaria all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica scoperta"*: detta dicitura dovrà essere espressamente prevista nel provvedimento finale.

I suddetti ulteriori titoli abilitativi (pareri e/o autorizzazioni) saranno, quindi, oggetto di autonoma e distinta richiesta da parte degli esercenti, a seguito del rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico, unico provvedimento di competenza comunale.

Il titolo giuridico rilasciato dal Comune sarà – quindi - valido, ma con efficacia sottoposta alla condizione sospensiva dell'ottenimento da parte dell'esercente dei pareri favorevoli e/o autorizzazioni necessari all'esercizio dell'attività in parola, tra cui quelli degli uffici SIAN e SPESAL della ASL: in mancanza, la concessione di occupazione del suolo pubblico non potrà esplicare alcuna efficacia.

Infine, con riferimento all'individuazione del momento del versamento dei tributi TOSAP e TARSU da parte del concessionario, appare plausibile ed opportuno posticipare il versamento degli stessi al rilascio dei titoli abilitativi all'attività (pareri favorevoli e/o autorizzazioni) di cui



COMUNE DI BARI

Direzione Generale

sopra, con particolare riguardo a quelli degli uffici SIAN e SPESAL della ASL, rappresentando questi la condizione di efficacia della concessione comunale.

Appare, infatti, diseconomico dal punto di vista della tempistica, oltre che aggravante del procedimento amministrativo, il pagamento dei tributi al momento del rilascio del provvedimento concessorio, per poi dover procedere al rimborso in caso di parere negativo/diniego da parte delle altre Amministrazioni interessate.

Nel caso, invece, delle occupazioni di area demaniale marittima, il richiedente dovrà comunque provvedere al versamento del canone di concessione demaniale marittimo e la relativa imposta regionale prima dell'ottenimento del titolo concessorio, trattandosi di oneri di legge prodromici al rilascio dello stesso.

Il Direttore Generale
Avv. Davide F. Pellegrino



Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata

COMUNE DI BARI

Questo documento viene trasmesso esclusivamente a mezzo e-mail (art. 47 Codice Amministrazione Digitale d. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.)

Al Direttore della Ripartizione
Corpo di Polizia Locale

Direttore della Ripartizione
Sviluppo Economico

Direttori dei Municipi

all' Arch. Lorenzo Ranieri
LORO SEDI

e, p.c. al Sindaco
Direttore Generale
Assessore alla città produttiva
e mare
Presidenti dei Municipi
Avvocatura Civica
LORO SEDI

OGGETTO: Concessioni di occupazione di suolo pubblico – Delibera C.C. n. 51/11-
Procedimento per rilascio dei titoli. Adempimento a direttiva prot. 322114 del 22.11.2019.

Con nota prot. 322114 del 22.11.2019 la Direzione Generale ha chiesto allo scrivente «*al fine di garantire uniformità nelle valutazioni da parte della Commissione Arredo Urbano*», di «*[...] fornire sintetiche linee guida (cui la Commissione dovrà attenersi nell'istruttoria) che contemperino, su base tecnica, le necessità di tutela degli immobili di interesse culturale e ambientale (ove presenti), l'uso pedonale delle aree e l'esercizio dell'attività economica nonché l'interesse della collettività a fruire di un servizio adeguato, nel rispetto delle previsioni allo scopo individuate dall'art. 34 del Regolamento*».

La questione attiene, come noto, l'applicazione della disciplina derogatoria del Regolamento sull'occupazione di suolo pubblico che, quale eccezione alla regola generale, consente agli esercizi commerciali che si affacciano su pubblica via di occupare lo spazio (pubblico) fronteggiante il locale "al di là" della sede stradale e prospiciente l'attività economica ove risulti tecnicamente impercorribile l'ipotesi di occupare, appunto, il marciapiede contiguo (i.e. immediatamente prossimo - cfr. art. 34 comma 3 e art. 43 comma 1 Regolamento).

Preliminarmente occorre rammentare - senza escludere tutte le altre aree qualificate «*[...] pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico e storico di cui all'art. 10 comma 4 lettera g) del già citato D. Lgs. 42/2004*», come da nota Soprintendenza MIBACT-SABAP-BA STP prot. 4806 del 16.5.2017 Cl. 07.04.00/2.1 - a norma del vigente Regolamento (art. 34 bis commi 1 e 2), che ove l'occupazione riguardi le aree o spazi pubblici inerenti:



Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata

COMUNE DI BARI

- la Zona litoranea da Lungomare Trieste a Lungomare De Tullio;
- il Quartiere *Murat* (quadrilatero compreso fra corso Vittorio Emanuele II, corso Cavour, corso Italia e via Quintino Sella);
- la Zona centrale e litoranea di Palese;
- la Zona di interesse ambientale A2 di Torre a Mare, Santo Spirito, Carbonara, Ceglie e Loseto;

detta occupazione, nell'ipotesi in cui le tipologie di arredo proposte non risultino pienamente conformi a quelle identificate in allegato al vigente Regolamento comunale in materia, dovrà scontare anche la previa acquisizione del parere della competente Soprintendenza.

In ogni caso, considerato che le occupazioni in esame sono ritenute ammissibili solo ove garantiscano il decoro, la visibilità e la godibilità degli spazi pubblici, la percezione dello spazio architettonico e/o paesaggistico, la pubblica fruizione e la sicurezza delle aree interessate e tenuto inoltre conto della particolarità della fattispecie oggetto della presente comunicazione, le stesse dovranno rispettare le ulteriori indicazioni precisate qui di seguito.

Dette indicazioni non troveranno viceversa applicazione in tutti quei casi in cui la configurazione plano-altimetrica delle aree interessate non consenta di identificare in maniera precisa la porzione della sezione stradale destinata al transito pedonale, differenziandola da quella destinata al transito veicolare; questo sia nel caso di spazio viario connotato dalla esclusiva funzione pedonale (ed in questa ipotesi si fa rinvio alle specifiche previsioni progettuali della sistemazione delle aree) sia nel caso in cui la configurazione del piano viario determini promiscuità dei diversi flussi di transito (cioè pedonale e carrabile) poiché in questo caso la richiesta di occupazione non risulta nemmeno in astratto riconducibile alla fattispecie qui esaminata.

Analogamente, le indicazioni che seguono non trovano applicazione nei casi inerenti l'occupazione dei giardini pubblici, specificatamente disciplinati dall'art. 44 del Regolamento sull'occupazione del suolo pubblico, cui si rinvia.

Nell'ipotesi in cui, pertanto, l'occupazione della zona antistante l'esercizio commerciale non sia tecnicamente conseguibile e detto esercizio sia separato (nei termini sopra precisati) da altro spazio pubblico mediante pubblica via, allora sarà possibile istruire, sotto il profilo tecnico, l'istanza di occupazione "al di là" della sede viaria rispetto all'esercizio commerciale.

Detta occupazione dovrà essere valutata, nel merito tecnico, tenendo conto dei seguenti aspetti rilevanti:

- 1 lo spazio da concedere in occupazione dovrà essere quello immediatamente corrispondente, in proiezione, al fronte del locale interessato (come da schema grafico esemplificativo allegato);
- 2 l'ampiezza dell'area da concedere dovrà essere tale da lasciare al libero passaggio ed alla fruizione pedonale una fascia di larghezza non inferiore a ml 1,50 onde garantire la circolazione agevole delle persone con limitata od impedita capacità motoria; l'area occupata dovrà avere caratteristiche tali da preservare la funzione primaria degli spazi (aree destinate alla collettività). La norma regolamentare non definisce esplicitamente un limite dimensionale che precisi il rapporto quantitativo tra gli spazi occupati e quelli liberi



COMUNE DI BARI

ove sia garantita la larghezza minima pari a ml 1,50 (cfr. art. 43 comma 1 del regolamento). Allo scopo di fornire un utile riferimento, tenuto conto della necessità di garantire che l'occupazione dello spazio non snaturi la funzione principale dello spazio medesimo, ai fini di istruttoria tecnica - e quale regola orientativa - si ritiene indicare di massima, come limite alla fascia occupabile, il valore dei 4,00 ml di profondità, sempre che residui il corridoio della larghezza di ml 1,50 sopra precisato (si veda lo schema grafico allegato); lo spazio rimanente dovrà dunque essere lasciato libero da ingombri di qualsiasi natura;

- 3 l'occupazione degli spazi concessi non dovrà, in ogni caso, costituire pregiudizio alla fruibilità delle aree pubbliche di cui sono parte ed in particolare all'impiego degli arredi urbani installati a corredo dello spazio (pubblico) interessato;
- 4 l'occupazione non dovrà, in ogni caso, costituire ingombro tale da impedire l'accesso alle esistenti rampe per superamento delle barriere architettoniche;
- 5 lo spazio concesso, in ragione dell'interessamento di aree destinate alla fruizione della collettività per lo svago ed il tempo libero e della portata straordinaria e derogatoria della previsione di cui all'art. 43 del Regolamento, dovrà essere interessato esclusivamente dalla installazione di sedie e tavolini ed al più di elementi ombreggianti di minimo impatto, da posizionare in coerenza con le indicazioni del comma 3 dell'art. 43 del regolamento (si veda lo schema grafico allegato);
- 6 nel caso in cui si ricada nell'ambito di applicazione dell'art. 34 bis, commi 1 e 2 prima richiamati, non sarà possibile istruire favorevolmente istanze che prevedano il posizionamento di pedane al di sopra delle aree interessate;
- 7 l'occupazione dovrà essere tale da non compromettere le piantumazioni a verde esistenti negli spazi pubblici. Nel caso di potenziali interferenze con le attività conseguenti all'occupazione, il richiedente dovrà fornire adeguata rappresentazione scritto-grafica comprovante il superamento delle stesse;
- 8 nell'ipotesi di occupazioni di piazze e spazi pubblici destinati allo svago ed al tempo libero, nel caso in cui la fascia perimetrale degli stessi non sia utilizzabile per ragioni oggettive e documentate, legate alla limitata dimensione degli spazi perimetrali pavimentati, sarà ammessa anche l'occupazione delle aree più interne dei predetti "spazi pubblici", solo se pavimentate. Deve ritenersi esclusa la possibilità di occupare, in qualsiasi maniera, le aree interessate da vegetazione;
- 9 l'occupazione complessivamente concessa delle piazze e spazi pubblici destinati allo svago ed al tempo libero da parte dei differenti operatori interessati - ove si verifichi il caso di concorrenza di diverse istanze e non sia possibile occupare la parte di superficie immediatamente corrispondente al fronte dell'esercizio commerciale richiedente - dovrà garantire, a norma di regolamento, «una proporzionale distribuzione tra spazi occupati e spazi liberi» (cfr. art. 34 comma 7). La norma regolamentare non definisce esplicitamente un limite preciso del "rapporto massimo" tra gli spazi occupati e quelli liberi. Allo scopo di fornire un utile riferimento, tenuto conto della necessità di garantire che l'occupazione dello spazio non snaturi la funzione principale dello spazio medesimo, occorre comunque che lo spazio libero pavimentato sia superiore, in termini complessivi, a quello occupato. Ai fini di istruttoria tecnica - e quale regola orientativa - si può



Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata



COMUNE DI BARI

utilizzare il limite del rapporto (Sup. occupata)/(Sup. totale pavimentata) pari al 40%; resta fermo il divieto di occupare gli spazi destinati a viali interni, ove di dimensioni inferiori a 3,50 ml di larghezza (cfr. art. 34 comma 10 regolamento). Nel caso di insorgenza di conflitti tra diversi operatori commerciali troverà applicazione la disposizione di cui al comma 5 dell'art. 34 del Regolamento.

Resta inteso - come peraltro già precisato nella Direttiva della Direzione generale in oggetto - che la conformità (sotto il profilo tecnico) a quanto sopra precisato non supera l'onere in capo al richiedente della acquisizione degli ulteriori titoli abilitativi di carattere igienico-sanitario e di ogni altra autorizzazione, comunque denominata, necessaria all'esercizio dell'attività.

Tanto si doveva.

Il Direttore della Ripartizione Urbanistica
ed Edilizia Privata
Ing. Pompeo Colacicco



OMBRELLONI

S1

GEOMETRIA:


E' consentita la copertura delle aree concesse esclusivamente con ombrelloni. Tali ombrelloni devono essere di forma quadrata o rettangolare e un'altezza minima, compresa tra il piano di calpestio sottostante e il punto più basso del telo ombreggiante, pari a m.2,20. Gli ombrelloni devono avere un unico sostegno, installati esclusivamente all'interno dell'area concessa.

MATERIALI:

La struttura portante deve essere in legno naturale o in ferro e il telo di copertura in tela impermeabilizzata, ignifuga e di colore bianco naturale - ecrù. Sono vietate coperture in materiale plastico. Le basi zavorrate devono essere realizzate esclusivamente in pietra, in legno o in metallo brunito. Lo stesso vale per eventuali tiranti di controvento che potrebbero causare ostacolo o intralcio alla circolazione ciclo-pedonale.

PRESCRIZIONI:

E' consentita la scritta indicante il solo logo o il nome dell'attività commerciale, che deve essere di dimensioni ridotte e collocato nella fascia terminale del telo ombreggiante, con divieto di qualsivoglia scritta pubblicitaria. Non è consentita, ad integrazione dell'elemento di ombreggiante (ombrellone), l'installazione di teli verticali, abbassabili e/o raccogliibili lateralmente.



Allegato 4: schema di domanda

Al Comune di Bari
Municipio

pec:

e, p.c. al Comando di Polizia Municipale di Bari
pec: poliziamunicipale.comunebari@pec.rupar.puglia.it

Istanza, ai sensi dell'art. 181 e dell'art. 264 commi 1 e 2 del DL 34 del 19.5.2020 per occupazione di suolo pubblico valida fino al 31 ottobre 2020.

Il sottoscritto.....

nato a Prov. il

residente inProv.....

via n.

Codice Fiscale/Partita IVA

in qualità di

n. tel. indirizzo e-mail indirizzo di PEC

Titolare della concessione n. del rilasciata da codesto Municipio (eventuale)

formula **DOMANDA**

attraverso la trasmissione elettronica della presente comunicazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 181 DL 34/2020, per occupare, esclusivamente con la posa di elementi di arredo urbano quali sedie e tavolini, al più accompagnati da elementi ombreggianti (costituiti da ombrelloni) di modeste dimensioni e comunque conformi alle previsioni di cui alla delibera C.C. n. 51/11 («Regolamento occupazione suolo pubblico»)

lo spazio antistante il locale in cui si esercita l'attività, così come individuato nell'allegato schema grafico

lo spazio fronteggiante il locale "al di là" della sede stradale e prospiciente l'attività economica, così come individuato nell'allegato schema grafico

lo spazio, così come individuato nell'allegato schema grafico, in posizione diversa rispetto all'area fronteggiante la sede dell'esercizio ma nelle immediate vicinanze dello stesso

All'uopo, il sottoscritto, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 1 bis dell'articolo 75 del DPR 445/2000 nonché delle sanzioni penali di cui all'art. 76 DPR 445/2000, per come modificati dall'articolo 264 del DL n. 34/2020, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

- di rispettare, ai fini dell'occupazione di suolo pubblico, ubicato in via/viale/piazza n. civicole disposizioni del Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- di lasciare libero da qualsiasi occupazione lo spazio corrispondente alla carreggiata stradale;
- di rispettare, nella posa degli arredi, le modalità esecutive prescritte dall'art. 34 comma 2 del Regolamento sull'occupazione di suolo pubblico;
- di conformare la propria attività nella fase di posa degli elementi di arredo urbano alle «*linee applicative*» allegate sub 1 alla **DGC xxx/2020** ed «*linee guida*» redatte dalla Ripartizione Urbanistica, formalizzate con nota prot. 325119 del 26.11.2019 e già recepite nella richiamata delibera;
- di fare salvi i diritti dei terzi anche ai sensi dell'art. 34, comma 3, del Regolamento sull'occupazione di suolo pubblico;
- di obbligarsi a riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione permessa;
- di obbligarsi a rispettare le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. n. 495/1992), nel regolamento comunale di polizia urbana, edilizia e d'igiene vigenti;
- di rispettare ed adempiere a tutti gli oneri connessi alla tutela della sicurezza ed igiene ed a predisporre tutti gli apprestamenti necessari a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro nel rispetto degli obblighi indicati dal D. Lgs. 81/08 e degli altri rivenienti dall'applicazione delle misure straordinarie per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19, con particolare riferimento a quanto contenuto nel «*Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione*».

Inoltre, con riferimento all'occupazione di spazio pubblico fronteggiante il locale "al di là" della sede stradale e prospiciente l'attività economica, DICHIARA che:

la circostanza non corrisponde all'ipotesi di occupazione richiesta

la viabilità interessata è interna alla «*zona a traffico limitato*» di cui al comma 9 dell'art. 7 D.Lgs 285/92 «*Nuovo codice della Strada*» ed è classificata «*Strada urbana di quartiere*» o «*Strada locale*» dal comma 2 art. 2 D.Lgs 285/92

SI IMPEGNA

- a rimuovere le opere installate e/o ad adeguare e/o ridurre le aree occupate in ampliamento, a semplice richiesta degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle determinazioni degli stessi, ove ravvisino situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici in sicurezza.
- ove sorgano conflitti con altri operatori per l'occupazione dell'area pubblica in ampliamento, e comunque in tutti gli altri casi in cui sorgano conflitti tra più esercenti, ad adeguarsi alle disposizioni dell'art. 34 comma 5 del Regolamento sull'occupazione di suolo pubblico nonché alle indicazioni

degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle determinazioni degli stessi.

- ad esercitare l'attività secondo modalità conformi alla disciplina igienico-sanitaria stabilite dalle Autorità competenti, in linea con le indicazioni della Direzione Generale prot. 322114 del 22.11.2019 e previa acquisizione delle corrispondenti autorizzazioni sanitarie, se dovute.

- a ricollocare, alla fine dell'esercizio giornaliero delle attività, gli elementi di arredo urbano all'interno dell'esercizio commerciale oppure dell'area già formalmente concessa nei titoli autorizzatori precedentemente rilasciati.

- a garantire che l'occupazione del suolo pubblico avvenga senza inibire il passaggio dei veicoli necessari alle operazioni di soccorso e, quando su marciapiedi, preservando un passaggio libero adeguato, secondo le indicazioni dell'art. 43 del Regolamento.

ALLEGA

- schema planimetrico recante il rilievo dello stato dei luoghi la individuazione dell'area occupata (ex novo e/o in ampliamento) e gli ingombri quotati;

- copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità (carta d'identità, passaporto o patente).

Bari, li

Firma del titolare o legale rappresentante

Allegato 5: Schema di comunicazione elettronica per avvenuta accettazione da parte del Municipio della comunicazione di cui all'art. 181 ed all'art. 264 commi 1 e 2 del DL 34 del 19.5.2020.

Il Municipio

Vista la domanda formalizzata a mezzo posta elettronica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 181 e dell'art. 264 del DL 34 del 19.5.2020, che con la presente si riscontra;


sulla base delle dichiarazioni rese nell'istanza, sul presupposto che la stessa sia stata compiutamente predisposta da codesta Ditta/Persona fisica e che le già richiamate dichiarazioni siano state riportate e sottoscritte nella forma aderente a quella della domanda di cui all'art. 181 del DL 34 del 19.5.2020 inerente il rispetto delle previsioni della disciplina regolamentare in materia di occupazione dell'ulteriore suolo pubblico così come individuato nello schema grafico allegato all'istanza medesima;

comunica, con la presente l'avvenuto riscontro per accettazione della domanda di codesta Ditta/Persona fisica effettuata a mezzo comunicazione elettronica resa a questo Municipio.

La presente comunicazione elettronica, in forza delle disposizioni sopra precisate, costituisce «*titolo espresso*» **valido fino al 31.10.2020**, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «*Nuovo codice della strada*».

Resta salva la facoltà del Municipio, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla **DGC n. xxxx** del **xx.xx.xxxxx** ed in ossequio al disposto dell'art. 71, comma 1 DPR n. 445/2000, come modificato dal D.L. n. 34/2020, di effettuare idonei controlli, anche a campione, al fine di verificare la veridicità delle autodichiarazioni e la conformità dello stato dei luoghi ai termini della domanda con allegata planimetria. Resta conseguentemente ferma la possibilità di applicare le sanzioni amministrative ex art. 75, comma 1 DPR n. 445/2000 e penali ed ex 76 DPR n. 445/2000, come modificati ed integrati dall'art. 264 DL n. 34/2020.

Resta infine fermo che l'esercizio delle attività dovrà avvenire secondo modalità conformi alla disciplina igienico-sanitaria stabilite dalle Autorità competenti, in linea con le indicazioni della Direzione Generale prot. 322114 del 22.11.2019 e previa acquisizione delle corrispondenti autorizzazioni sanitarie, se dovute.



Prot. n. 41/VSG/sd

Nota d'indirizzo

Oggetto: Articolo 181 DL n. 34 /2020 - Sostegno alle imprese di pubblico esercizio

1. La norma

E' contenuta nel DL n. 34 /2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 maggio, la norma (**articolo 181**) che prevede l'esonero parziale dal pagamento di Tosap e Cosap da parte delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazione concernenti l'utilizzo di suolo pubblico.

2. Efficacia

L'esonero dal pagamento Tosap e Cosap è previsto per il periodo che decorre dal **1° maggio al 31 ottobre 2020 ed il ristoro per i Comuni del minor gettito è a carico di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Interno** di cui si dirà nel successivo punto 8 della presente nota.

3. Finalità

La disposizione in commento, **chiaramente di natura emergenziale, temporanea ed eccezionale**, ha la duplice finalità di favorire la ripresa delle attività economiche sospese con il DPCM del 10 Aprile 2020 e che a decorrere dal 18 maggio u.s. – con l'entrata in vigore del DPCM del 17 maggio u.s. – hanno potuto riaprire i propri esercizi commerciali, nonché di favorire il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19 stabilite dal Governo nel succitato DPCM.

4. Ambito soggettivo

Sono destinatarie dell'esonero dal pagamento, le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, c. 3-*quater*, del decreto-legge n. 162/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n.8/2020,

con riferimento al pagamento **della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche** di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e **dal canone** di cui all'art. 63 del D.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997.

A tal fine, si ricorda che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 5 della legge n. 287/1991:

- a) **gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande,** comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- b) **gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);**
- c) **gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;**
- d) **gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.**

Coerentemente con le finalità della norma che, come precedentemente detto sono di carattere sia economico che sanitario, si ritiene che l'esonero di cui al comma 1 trovi applicazione anche con riferimento alle nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico oltre che all'ampliamento delle superfici già concesse, presentate dal 1° maggio al 31 ottobre. La motivazione logico giuridica di tale interpretazione risiede nel fatto che il comma 2 della disposizione, che disciplina la semplificazione della procedura, fa riferimento ad entrambe le fattispecie e che, diversamente opinando, si produrrebbe una ingiustificata e dichiarata disparità di trattamento tra fattispecie proceduralmente considerate identiche dal legislatore.

5. Regime autorizzatorio semplificato

La norma in commento - sempre al fine di favorire la ripresa delle attività economiche sospese per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 - semplifica il regime autorizzatorio in materia di occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse introducendo - per un periodo transitorio che **va dal 1 maggio al 31 ottobre p.v.** - una procedura "speciale" che ritiene sufficiente, per l'emanazione del provvedimento finale, una semplice domanda, per via telematica, all'ufficio competente

dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al DPR 160/2010 e senza applicazione dell'imposto di bollo di cui al DPR N. 642/1972.

La norma introduce dunque direttamente deroghe alle disposizioni statali e regolamentari già adottate dal Comune, ed è pertanto di immediata applicazione.

In particolare, si ritiene che la deroga all'imposta di bollo valga sia per la domanda che per il provvedimento finale concessorio.

Si sottolinea come ovviamente rimangano ferme le disposizioni del Codice della strada in materia di rispetto delle aree di pubblico passaggio e di transito dei mezzi di soccorso ed il rispetto dei diritti dei terzi.

Inoltre, si sottolinea come l'assenza di una espressa previsione normativa, renda possibile per i Comuni autodeterminarsi in merito all'individuazione delle superfici massime concedibili per le nuove occupazioni ovvero per gli ampliamenti rientranti nel temporaneo ed eccezionale regime autorizzatorio.

Per effetto di quanto previsto dal comma 3, ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 (autorizzazione per lavori sui beni culturali) e 146 (autorizzazione paesaggistica) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Infine, ai sensi del comma 4, per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni) è disapplicato il limite temporale di cui all'art. 6 c. 1, lett. e-bis, del DPR n. 380/2001, vale a dire il termine massimo di 90 giorni entro il quale le opere, non soggette a titolo abilitativo, dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, devono, appunto, essere rimosse. Non va sottovalutata la portata innovativa di questa norma che va coordinata con le semplificazioni in materia edilizia contenuta nell'articolo 264, comma 1 lettera f).

6. Procedura semplificata, urgente e temporanea

Come accennato, la norma - oltre al beneficio economico - innova profondamente il procedimento autorizzatorio per l'occupazione di suolo pubblico se letta in combinato disposto con altra norma del decreto, di forte semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Ci riferiamo in particolare all'articolo 264 che introduce, al fine di accelerare la massima semplificazione dei procedimenti nonché l'attuazione di misure urgenti per il sostegno a cittadini e imprese e per la ripresa a fronte dell'emergenza economica derivante dalla diffusione dell'infezione da Covid 19, ulteriori disposizioni urgenti per assicurare piena attuazione ai principi di cui all'articolo 18 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e al DPR 445 / 2000, consentendo alle amministrazioni procedenti una verifica a campione, anche ex post, nonché di provare il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento attraverso autocertificazione, in deroga ai limiti previsti dalle normative di settore.

Pertanto, il combinato disposto dell'articolo 181 e dell'articolo 264 commi 1 e 2 in materia di semplificazioni dei procedimenti amministrativi e di ampliamento delle fattispecie oggetto di autocertificazione, possiamo dire che introduce uno speciale procedimento autorizzatorio che pur non snaturato nella sua natura giuridica di procedimento fondato sulla verifica del possesso dei requisiti necessari in capo ai soggetti richiedenti potenzialmente aventi diritto al beneficio, ammette che ciò possa configurarsi anche nel caso di una domanda fatta con autocertificazione ex articolo 46 e 47 del DPR 445. Il controllo e la verifica sul rispetto delle norme inderogabili in materia, potrà essere fatto anche a campione e successivamente, in base alle norme sopra richiamate.

Ciò significa che si ritiene ammissibile la possibilità, per i Comuni, di emettere un provvedimento concessorio, accettando una semplice domanda con allegata un'autocertificazione dei richiedenti, attestante, ad esempio e non in via esaustiva, i seguenti stati di fatto e condizioni: a) il rispetto, ai fini dell'occupazione di suolo pubblico, delle disposizioni del Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. n. 495/1992), del regolamento comunale di polizia urbana, edilizia e d'igiene vigenti; b) la mancata occupazione dello spazio corrispondente alla carreggiata stradale; c) il rispetto, nella posa degli arredi, delle modalità esecutive prescritte dal Regolamento Comunale vigente sull'occupazione di suolo pubblico; d) di fare salvi i diritti dei terzi, etc (vedi fac simile allegato)

Alla domanda deve essere allegata la planimetria della nuova occupazione o dell'ampliamento.

Trattasi dunque di una forte semplificazione in merito a documentazione e procedura da seguire.

In tal caso, il provvedimento concessorio, a seconda dell'organizzazione degli Enti, potrebbe essere rilasciato immediatamente o in tempi ridottissimi, ovvero tramite riscontro per accettazione telematico della domanda che costituisce titolo espresso, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 285/1992, ovvero nel caso di previgente previsione regolamentare, potrebbe essere consentita un'occupazione d'urgenza cui far seguire un provvedimento espresso avente decorrenza dalla data di occupazione stessa.

7. Come disciplinare l'introduzione del nuovo regime nell'organizzazione dell'Ente Locale

Si osserva in linea generale che le innovazioni normative di una disciplina di settore non richiedono che una presa d'atto da parte dell'Ente destinatario delle stesse, tenuto unicamente a dare indicazioni operative che ne rendano immediata l'operatività trattandosi – in questo caso – di norme emergenziali e finalizzate a sostenere le imprese di pubblici esercizi da un lato e dall'altro a contenere il contagio da Covid 19 per il rispetto delle linee guida previste dal DL 33/2020 e dal suo Dpcm attuativo del 17 maggio u.s.

A tal fine va sottolineato come la disciplina innovativa contenuta nella norma in commento contiene già l'esonero dal pagamento della Cosap e Tosap da parte degli aventi diritto individuati dalla norma stessa, per il periodo che va **dal 1° maggio al 31 ottobre**. Su tale punto, non vi è necessità dunque di alcun atto amministrativo. Dato il tenore letterale della norma, appare inoltre evidente che in caso di già avvenuto pagamento per fattispecie che godono del beneficio, si dovrà procedere al rimborso per il periodo dell'esonero.

Per quanto riguarda le deroghe e la semplificazione procedurale va osservato che con la norma *de qua*, viene definito un genus di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico **unico, peculiare e transitorio**, i cui presupposti giuridici sono già individuati e che necessita di indicazioni operative unicamente a fini organizzativi interni.

Si ritiene dunque possibile, nei termini e contenuti di cui al punto precedente della presente nota, che la competenza nell'attuazione della norma e di indicazione operativa agli Uffici sull'organizzazione della procedura semplificata già definita dalla stessa, possa essere della Giunta Comunale, ex articolo 48 del TUEL, che ha appunto competenza in materia di organizzazione. L'atto dell'organo esecutivo, in questo caso, andrebbe motivato alla luce della necessità di introdurre in via eccezionale e transitoria un sistema operativo-gestionale – in coerenza con il nuovo dettato normativo – in grado di

semplificare la procedura amministrativa in essere e rispondere alle finalità socio-economiche della disposizione normativa nella sua immediata applicazione.

A tal fine si allega un fac simile di domanda di occupazione di suolo pubblico in base all'articolo 181 del DL 34/2020.

8. Copertura economica

Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127, 5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede, in proporzione alla somma delle entrate per tassa e canone occupazione spazi e aree pubbliche al 31 dicembre 2019 come risultanti dal Siope, **con decreto del Ministro dell'interno** di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, **da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.**

La copertura riguarda solo i mancati introiti COSAP/TOSAP per le concessioni già in essere, per le quali, evidentemente l'esonero dal pagamento della COSAP e TOSAP determina una minore entrata per i comuni.

9. Ulteriori riduzioni adottabili dal Comune

Rientra nella potestà regolamentare del Comune deliberare ulteriori riduzioni, anche finalizzate ad evitare imposizioni nel periodo di chiusura forzata (marzo-aprile). A tal fine, non sussistono impedimenti normativi per la COSAP, essendo questa un'entrata di natura patrimoniale, per la quale possono essere disposte esenzioni e riduzioni senza particolari riserve.

Per ciò che riguarda la TOSAP esistono delle limitazioni connaturate alla sua natura tributaria e, quindi, al principio generale dell'indisponibilità della pretesa tributaria che esclude la possibilità di disporre esenzioni, in assenza di espressa previsione legislativa. Tuttavia, nulla osta a che il Comune regolamenti una ragionevole riduzione della tassa commisurata ai mesi di chiusura antecedenti la decorrenza dell'esonero ex dl 34/2020, con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi entro il termine per la formazione del bilancio di previsione (attualmente il 31 luglio p.v.), nell'ambito ovviamente del rispetto degli equilibri finanziari generali.

Fac simile

Domanda semplificata, ai sensi degli artt. 181 e 264 del D.L. n. 34 /20 pubblicato in Gazzetta per occupazione (ex novo e/o in ampliamento) di suolo pubblico, valida fino al 31 ottobre 2020.

Il sottoscritto.....
nato a Prov. il
.....
residenteProv.....
via.....n.
Codice Fiscale/Partita IVA
.....in qualità di
.....
n. tel. indirizzo e-mail indirizzo di PEC
..... (ovvero titolare della concessione n. del
..... rilasciata da codesto Ufficio)

DOMANDA

di voler occupare, con la posa di elementi di arredo urbano quali sedie e tavolini, al più accompagnati da elementi ombreggianti (costituiti da ombrelloni) di modeste dimensioni e comunque conformi alle previsioni di cui al Regolamento Comunale approvato con delibera del CC.....(ovvero con dehors, etc)....

- lo spazio antistante il locale in cui si esercita l'attività, così come individuato nell'allegato schema grafico
- lo spazio fronteggiante il locale "al di là" della sede stradale e prospiciente l'attività economica, così come individuato nell'allegato schema grafico
- lo spazio, così come individuato nell'allegato schema grafico, in posizione diversa rispetto all'area fronteggiante la sede dell'esercizio ma nelle immediate vicinanze dello stesso

All'uopo, il sottoscritto, **consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 1 bis dell'articolo 75 del DPR 445/2000 nonché delle sanzioni penali di cui all'art. 76 DPR 445/2000, per come modificati dall'articolo 264 del DL n. 34/2020, sotto la propria personale responsabilità**

DICHIARA

- di rispettare, ai fini dell'occupazione di suolo pubblico, ubicato in via/viale/piazza n. civicole disposizioni del Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- di lasciare libero da qualsiasi occupazione lo spazio corrispondente alla carreggiata stradale;
- di rispettare, nella posa degli arredi, le modalità esecutive prescritte dal Regolamento sull'occupazione di suolo pubblico;
- di fare salvi i diritti dei terzi;
- di obbligarsi a riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione permessa;
- di obbligarsi a rispettare le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. n. 495/1992), nel regolamento comunale di polizia urbana, edilizia e d'igiene vigenti;
- di rispettare ed adempiere a tutti gli oneri connessi alla tutela della sicurezza ed igiene ed a predisporre tutti gli apprestamenti necessari a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro nel rispetto degli obblighi indicati dal D. Lgs. 81/08 e degli altri rivenienti dall'applicazione delle misure straordinarie per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19, con particolare riferimento a quanto contenuto nel «*Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione*».

Inoltre, con riferimento all'occupazione di spazio pubblico fronteggiante il locale "al di là" della sede stradale e prospiciente l'attività economica, **DICHIARA** che:

- o la circostanza non corrisponde all'ipotesi di occupazione richiesta

SI IMPEGNA

- a rimuovere le opere installate e/o ad adeguare e/o ridurre le aree occupate in ampliamento, a semplice richiesta degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle determinazioni degli stessi, ove ravvisino situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici in sicurezza.
- ove sorgano conflitti con altri operatori per l'occupazione dell'area pubblica in ampliamento, e comunque in tutti gli altri casi in cui sorgano conflitti tra più esercenti, ad adeguarsi alle indicazioni degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle determinazioni degli stessi.
- ad esercitare l'attività secondo modalità conformi alla disciplina igienico-sanitaria stabilite dalle Autorità competenti;
- a ricollocare, alla fine dell'esercizio giornaliero delle attività, gli elementi di arredo urbano all'interno dell'esercizio commerciale oppure dell'area già formalmente concessa nei titoli autorizzatori precedentemente rilasciati.
- a garantire che l'occupazione del suolo pubblico avvenga senza inibire il passaggio dei veicoli necessari alle operazioni di soccorso e, quando su marciapiedi, preservando un passaggio libero adeguato, secondo le indicazioni di cui al Regolamento vigente.

ALLEGA

- schema planimetrico recante il rilievo dello stato dei luoghi, la individuazione dell'area occupata (ex novo e/o in ampliamento) e gli ingombri quotati;
- copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità

Firma del titolare o legale rappresentante



Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata

COMUNE DI BARI

Allegato 1: «*Linee applicative*» per l'installazione degli elementi di arredo urbano ai fini di occupazione di suolo pubblico per il periodo indicato all'art. 181, comma 2, DL 34/2020.

Con il DL legge n. 34 del 19.5.2020 recante «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*», ed in particolare con gli artt. 181 e 264, sono state introdotte misure di semplificazione per l'occupazione del suolo pubblico al fine di favorire lo svolgimento di attività economiche quale misura a sostegno dell'economia.

La norma, promozionale delle attività economiche interrotte nel periodo di picco dell'emergenza, rende necessarie alcune precisazioni applicative che si sostanziano in indirizzi comuni per tutti i casi di occupazione in ambito urbano.

In linea con la «*nota di indirizzo*» dell'ANCI prot. 41/VSG/sd del 21.5.2020 sull'applicazione delle disposizioni del DL 34/2020, risulta quindi necessario definire le indicazioni operative che individuino le modalità tecniche di occupazione del suolo pubblico, a tutela dei diversi interessi pubblici stanziati sul territorio.

Gli aspetti che occorre salvaguardare sono costituiti principalmente dalla tutela per la sicurezza e dalla possibilità di uso degli spazi pubblici anche per le altre funzioni per cui questi sono resi disponibili alla collettività (circolazione pedonale e veicolare, fruibilità degli spazi per i diversamente abili, accessibilità di ambienti prospicienti su pubblica via, ecc.). Nondimeno occorre tenere conto delle esigenze di decoro urbano e di tutela degli spazi verdi esistenti.

Le indicazioni operative che seguono costituiscono riferimento principale per gli Uffici dei Municipi, impegnati nelle attività istruttorie, e sono improntate a canoni di estrema semplicità e agevole applicazione (dati i limitati spazi temporali che residuano, in una logica di semplificazione, per le verifiche di ufficio).

Occupazioni di suolo pubblico

- 1 La superficie massima occupabile deve essere parametrata agli spazi già utilizzati per le attività svolte, secondo quanto segue:
 - 1.1 per occupazioni in ampliamento: la superficie occupata non può essere superiore al 50% della superficie già autorizzata. È ammessa una occupazione superiore a questo limite a condizione che la superficie complessivamente impegnata all'esterno non superi il 150% della superficie interna destinata alla somministrazione;
 - 1.2 per nuove occupazioni: la superficie occupata non può essere superiore al 150% della superficie interna destinata alla somministrazione;
 - 1.3 restano fermi i limiti dettati dalla disciplina sanitaria circa il rapporto da garantire tra «*utenza servita*» e «*spazi e servizi accessori*» necessari ad uno svolgimento del servizio conforme a norma, che possono portare a limiti restrittivi rispetto a quanto precisato ai punti 1.1 ed 1.2.



COMUNE DI BARI

- 2 per quanto attiene la tipologia di installazioni utilizzabili (e quindi assentibili) è consentita l'occupazione degli spazi pubblici unicamente per la posa di elementi di arredo urbano quali sedie e tavolini, al più accompagnati da elementi ombreggianti (costituiti da ombrelloni) di modeste dimensioni, da identificare in ragione delle dimensioni degli spazi disponibili. Il posizionamento deve avvenire in coerenza con le indicazioni del comma 3 dell'art. 43 del Regolamento sull'occupazione di suolo pubblico.
- 3 le tipologie di arredo devono essere improntate a criteri di semplicità, leggerezza amovibilità e reversibilità, così che gli arredi possano essere rimossi alla conclusione del turno giornaliero di lavoro ove necessario, lasciando libero e fruibile per la collettività lo spazio pubblico. La posa degli arredi, deve avvenire secondo le modalità esecutive prescritte dall'art. 34 comma 2 del Regolamento sull'occupazione di suolo pubblico.
- 4 lo spazio da concedere in occupazione deve essere quello immediatamente corrispondente, in proiezione, al fronte del locale interessato. In caso di insufficienza e/o impossibilità ad occupare detto spazio è possibile occupare lo spazio pubblico frontistante l'esercizio e posto immediatamente "al di là" della sede stradale, secondo le indicazioni già rese per fattispecie analoghe con le note della Direzione generale prot. 322114 del 22.11.2019 e della Ripartizione Urbanistica prot. 325119 del 26.11.2019.
- 5 le occupazioni "al di là" della sede stradale sono ammesse solo se la viabilità interessata è interna alla «zona a traffico limitato» di cui al comma 9 dell'art. 7 D.Lgs 285/92 «Nuovo codice della Strada» o è classificata «Strada urbana di quartiere» o «Strada locale» dal comma 2 art. 2 D.Lgs 285/92.
- 6 l'ampiezza dell'area da concedere deve essere tale da lasciare al libero passaggio ed alla fruizione pedonale una fascia di larghezza idonea a garantire la circolazione agevole delle persone con limitata od impedita capacità motoria; l'area occupata deve avere caratteristiche tali da preservare la funzione primaria degli spazi (aree destinate alla collettività). In ogni caso occorre garantire una larghezza minima coerente con le indicazioni di cui all'art. 43 comma 1 del Regolamento sull'occupazione di suolo pubblico, per il libero transito;
- 7 l'occupazione degli spazi concessi non deve, in ogni caso, costituire pregiudizio alla fruibilità delle aree pubbliche di cui sono parte ed in particolare all'impiego degli arredi urbani installati a corredo dello spazio (pubblico) interessato;
- 8 l'occupazione non deve, in ogni caso, costituire ingombro tale da impedire l'accesso alle esistenti rampe per superamento delle barriere architettoniche o comunque ingombro per l'accesso agli immobili frontistanti pubblica via. E' sempre vietato occupare le zone antistanti gli ingressi di abitazioni e/o uffici sino al limite massimo di 50 cm dallo stipite dei medesimi ingressi e le occupazioni devono fare salvi i diritti dei terzi.
- 9 l'occupazione deve essere tale da non compromettere le piantumazioni a verde esistenti negli spazi pubblici.
- 10 ove si verifichi il caso di concorrenza di diverse istanze e non sia possibile occupare la parte di superficie immediatamente corrispondente al fronte dell'esercizio commerciale richiedente e, più in generale, nel caso di conflitti tra diversi operatori commerciali per l'occupazione di suolo pubblico, trova applicazione la disposizione di cui al comma 5



Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata

COMUNE DI BARI

dell'art. 34 del Regolamento sull'occupazione di suolo pubblico.

- 11 infine, con riferimento al rapporto con la disciplina di sicurezza per il traffico pedonale e veicolare, le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei «*triangoli di visibilità delle intersezioni*», di cui all'articolo 18, comma 2 D. Lgs 285/92.
- 12 nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Il Direttore della Ripartizione
Urbanistica ed Edilizia Privata
Ing. Pompeo Colacicco



Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata

**SCHEDA DI CONSULENZA TECNICO GIURIDICA DEL SEGRETARIO
GENERALE**

N. 2020/00265

del 22 MAGGIO 2020

**OGGETTO: STATO DI EMERGENZA DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI DEL 31.1.2020: INDIRIZZI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO
PUBBLICO FINO AL 31.10.2020, IN ESECUZIONE DELLE PREVISIONI DEGLI
ARTT. 181 E 264 DEL DL 34/2020. AGGIORNAMENTO DELLA DG 242/2020**

TIPO PROPOSTA G.M.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Positivo ---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL
SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 97 LETT. D DEL T.U.E.L.

ANNOTAZIONI :

Positivo Parere favorevole in ordine alla regolarità dell'azione amministrativa connessa alla presente proposta di deliberazione e sulla base del parere di regolarità tecnica come espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL e dell'art. 42 del vigente regolamento di contabilità.

Bari, 22/05/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Donato Susca

OGGETTO: STATO DI EMERGENZA DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 31.1.2020: INDIRIZZI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO FINO AL 31.10.2020, IN ESECUZIONE DELLE PREVISIONI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL DL 34/2020. AGGIORNAMENTO DELLA DG 242/2020

PARERI ESPRESSI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 DLGS 267 DEL 18.8.2000 – T.U.E.L. SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) Parere di regolarità tecnica:

Positivo

Bari, li 22/05/2020

Il responsabile

Pompeo Colacicco

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
Donato Susca

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 22/05/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Direttore di Ripartizione
Ilaria Rizzo

Bari, 22/05/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 22/05/2020 al 05/06/2020.

L'incaricato

Bari,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>